

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1318/09
di Enrique Barón Crespo (PSE)
al Consiglio

Oggetto: "Documento di viaggio d'emergenza" dei cittadini dell'UE

Un numero sempre crescente di cittadini comunitari viaggia attraverso paesi non appartenenti all'UE. Qualora il loro passaporto andasse perduto o fosse rubato, l'unico modo per tornare nell'UE è quello di procurarsi un "documento di viaggio di emergenza" emesso dalla propria ambasciata o dal proprio consolato nel paese ospite e, se tali istituzioni non dovessero essere presenti nel paese visitato, i cittadini dovrebbero poter richiedere tale documento attraverso l'ambasciata o il consolato di un altro paese UE presente in loco (articolo 20 del trattato CE). Tale "documento di viaggio d'emergenza" è stato creato in seno al Consiglio 12 anni fa per mezzo della decisione 96/409¹. Tuttavia, le organizzazioni di cittadini comunitari espatriati si lamentano delle difficoltà incontrate per ritornare nel proprio paese, in quanto le autorità di confine negano l'esistenza di tale documento.

Può il Consiglio rispondere alle seguenti domande:

1. È il "documento di viaggio d'emergenza" valido anche per atterrare e transitare in altri paesi UE attraverso i principali hub situati al di fuori dell'area Schengen (p. es. l'aeroporto di Londra Heathrow)?
2. Come possono le autorità delle "frontiere esterne" all'UE venire a conoscenza dell'esistenza del suddetto "documento di viaggio d'emergenza" e quali misure ha preso finora la Commissione per diffondere tale conoscenza?
3. Sarà il suddetto "documento di viaggio d'emergenza" pubblicato nel manuale pratico destinato alle guardie di frontiera UE, corredato di immagine fotografica del documento per permettere alle autorità di riconoscerlo?
4. Può il Consiglio far sapere se tale "documento di viaggio d'emergenza" conterrà le caratteristiche di sicurezza e gli elementi biometrici come quelli dei passaporti nazionali UE che dovrebbe sostituire?

¹ GU L 168 del 6.7.1996, pag. 4.